



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 47 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 02 MAGGIO 2005.**

**OGGETTO: COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - APPELLO PER LA
RIFORMA DELLE SENTENZE NN. 139, 140, 142, 145 E 146/2004 DELLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CHE ACCOGLIE I
RICORSI PROPOSTI AVVERSO ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI 1998, 1999
E 2000 DA AZZOLLINI OFELIA ED AA., DE LUCA GIULIO MARIA
CORRADO ED AA.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **05 maggio 2005** al **20 maggio 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Con propria delibera n. 215 del 20.05.2004, la Giunta Comunale affidava il patrocinio al Dott. Comm. Luigi Lovecchio per la rappresentanza in giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, proposti nel corso degli anni 2003 – 2004 avverso atti di accertamento I.C.I. dai seguenti contribuenti:

- Azzollini Vito (per gli anni 1998-1999),
- Azzollini Sergio Carlo (per gli anni 1998-1999-2000),
- Azzollini Ofelia (per gli anni 1998-1999-2000),
- De Luca Francescantonio (per gli anni 1998-1999-2000),
- De Luca Carla Maria (per gli anni 1998-1999-2000),
- De Luca Sveva Giuseppina (per gli anni 1998-1999-2000),
- De Luca Giulio Maria Corrado Orazio (per gli anni 1998-1999-2000),

la 3^a Sez. della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenze nn. 139, 140, 142, 145 e 146 tutte del 2004, ha accolto i ricorsi riuniti per quanto di ragione e per l'effetto ha annullato gli atti impugnati, ha respinto le domande riconvenzionali di rimborso per maggiorazione I.C.I. versata, compensando le spese;

Ciò premesso,

Ritenuto, seguendo l'orientamento pregresso tenuto dall'Ente afferente altre decisioni rese della Commissione Tributaria Provinciale in materia di imposizione I.C.I., di proporre appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso le suindicate sentenze rese dalla Commissione Tributaria Provinciale sui ricorsi proposti dai Sigg.ri Azzollini e e Luca, al fine di vedere riconosciute le ragioni del Comune stesso;

Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente al Dott. Comm. Luigi Lovecchio da Bari, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico al Dott. Comm. Luigi Lovecchio, con studio in Bari, alla Via Piccinni n. 59, per la proposizione di appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso le suindicate sentenze nn. 139, 140, 142, 145 e 146 rese dalla Commissione Tributaria Provinciale su altrettanti ricorsi riuniti proposti da Azzollini Vito, Azzollini Sergio Carlo, Azzollini Ofelia, De Luca Francescantonio, De Luca Carla Maria, De Luca Sveva Giuseppina, De Luca Giulio Maria Corrado Orazio, meglio descritti in premessa.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.

- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
